

# SCHEDA TECNICA

## APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (MTI-4)

639/2023/R/idr (\*)

Con la delibera 639/2023/R/idr<sup>1</sup>, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito ai documenti per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, e del 21 novembre 2023, 543/2023/R/idr, ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa.

Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento, evidenziando in particolare quali sono gli elementi che restano invariati rispetto al periodo regolatorio precedente<sup>2</sup> e quali sono gli aspetti innovativi introdotti.

### Durata del quarto periodo regolatorio

La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che da definire consuccessivi procedimenti, e una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

### Moltiplicatore tariffario

Si conferma la formula per il calcolo del *moltiplicatore tariffario*  $\mathcal{G}$ , aggiornando l'anno base ai fini dell'adeguamento del denominatore, ovvero considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all'anno 2023 e le variabili di scala relative all'anno (a-2). In ciascun anno, il rapporto tra il moltiplicatore tariffario base e quello relativo all'anno precedente non può assumere un valore superiore ad un dato limite alla crescita fissato sulla base del tasso di inflazione atteso (2,7%), del limite di prezzo (5%), del fattore di sharing (1,5%) e dei parametri  $\gamma_K$  e  $\gamma_X$  definiti nell'ambito della matrice degli schemi regolatori. Laddove gli Enti di governo dell'ambito ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore, possono presentare motivata istanza all'Autorità.

### Matrice di schemi regolatori e schema regolatorio di convergenza

La regolazione tariffaria applicabile è riconducibile, in continuità al periodo regolatorio precedente, ai seguenti sistemi:

- la *matrice di schemi regolatori*, quale metodo ordinario a cui ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con lo schema regolatorio di convergenza. Nell'ambito della matrice ciascun soggetto competente – in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio – seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: i) del fabbisogno di investimenti – inclusivo di quelli che il gestore prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a significativi processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti dei quali sia attestata la rilevanza; iii) dell'entità del vincolo ai ricavi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *VRG pro capite medio* ( $VRG_{PM}$ ) stimato con riferimento all'anno 2022 per l'intero settore, pari a 159 euro/abitante;
- lo *schema regolatorio di convergenza*, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) a cui – al verificarsi di rinnovate condizioni, volte ad accompagnare (favorendone il completamento) i

<sup>1</sup> che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 e poi integrato dal procedimento di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A.

<sup>2</sup> Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) approvato con Delibera 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr

processi di razionalizzazione gestionale in atto – è possibile far ricorso nei casi caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all’Ente di governo dell’ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni. In particolare, si stabilisce che l’accesso allo schema regolatorio di convergenza (per un periodo non superiore ai 6 anni di durata del quarto periodo regolatorio), possa avvenire tramite la presentazione di apposita istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, contenente in primo luogo la seguente documentazione:

- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d’ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

Lo schema regolatorio di convergenza, ai fini della ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, si fonda su regole di computo differenziate a seconda che:

- a) il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico elaborato dall’Autorità) del “costo operativo stimato”;
- b) il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo.

### **Vincolo ai ricavi del gestore**

Si conferma, la struttura generale del *vincolo ai ricavi del gestore* (VRG) ovvero quale somma delle componenti di costo relative alle immobilizzazioni, al Fondo Nuovi Investimenti, alla copertura dei costi operativi, alla copertura dei costi ambientali e della risorsa, alla copertura dei congruagli relativi al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno ( $a-2$ ), Relativamente alle singole componenti si specifica quanto segue:

#### • **Costi delle immobilizzazioni**

Si conferma la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni adottata nel precedente periodo regolatorio - in particolare, per le opere diverse da quelle strategiche, al fine di contenere i livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (LIC) riconosciute, vengono considerate LIC al netto di quelle con saldi invariati da più di 4 anni, applicando un tasso decrescente nel tempo - apportando le seguenti innovazioni:

- il criterio per il calcolo della quota a compensazione del capitale circolante netto (CCNa), è modificato inserendo nel computo anche le corrispondenti categorie di ricavo e di costo afferenti alle “Altre attività idriche”;
- sono introdotte ulteriori categorie di cespiti, afferenti alle grandi dighe e alle piccole dighe in considerazione del nuovo macro-indicatore M0- Resilienza idrica introdotto nell’ambito dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica;
- sono definiti i seguenti *parametri per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali*: tasso attività prive di rischio 1,58; Water Utility Risk Premium 2%; rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium 3%; rischiosità relativa del SII 0,79; premio per il rischio di mercato 3,5%.

#### • **Fondo Nuovi Investimenti**

Si conferma il trattamento della componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti, con l’obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi.

#### • **Costi operativi**

Si conferma la distinzione tra costi operativi endogeni alla gestione, costi operativi aggiornabili (tra cui quelli afferenti all’energia elettrica e alle forniture all’ingrosso) e costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale), in particolare:

- *Costi operativi endogeni*: è mantenuto – per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio – il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, applicando – a partire dai costi operativi endogeni del 2022 opportunamente inflazionati – l’eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione: i) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità; ii) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello pro

capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore e del relativo costo operativo stimato calcolato sulla base dei dati relativi all'annualità 2020.

- **Costi operativi aggiornabili:** è definita una nuova formulazione dei *costi dell'energia elettrica* che prevede il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, e in sede di conguaglio dell'anno (a+2) l'adozione di una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore, con un intervallo di tolleranza, a un *benchmark* che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un mix teorico di acquisto, ponendo inizialmente una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con successivi aggiornamenti. È inoltre introdotta la possibilità di valorizzare il costo dell'autoproduzione di energia elettrica nell'ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie. Infine, il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato viene incentivato mediante un fattore di *sharing* in funzione del risparmio energetico conseguito dall'operatore.

Con riferimento al riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, il parametro moltiplicativo  $z$  è posto pari a 2,5 e viene introdotta la possibilità di presentare apposita istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all'attuazione del PNRR. In sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro  $z$ , nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione della menzionata istanza, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all'attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dalla deliberazione di aggiornamento della RQTI.

- **Costi operativi associati a specifiche finalità:** Si stabilisce di mantenere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti e su motivata istanza) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità e in particolare:
  - o costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi *processi di aggregazione gestionale* ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, esplicitando che tali oneri possono essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l'Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli  $Opex_{tel}^a$ ;
  - o costi per *adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale*, disponendo che i medesimi possano comprendere:
    - i) oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
    - ii) oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte: dei nuovi obiettivi di qualità tecnica (di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR), solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza; delle più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l'attribuzione di penalità;
  - o oneri legati al mantenimento o all'introduzione di *agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo)*, nonché ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;
  - o costi per le misure tese a rendere gli *utenti* (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) *maggiormente consapevoli* dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di *morosità* e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti;
- ***Costi ambientali e della risorsa***  
Si confermano le tipologie di oneri da esplicitare come *Environmental and Resource Cost*, distinguendo:

- la componente di costo riferita ai costi ambientali, che rappresenta la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- la componente riferita ai costi della risorsa, che rappresenta la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell’allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

Si precisa che gli oneri (sia fissi che variabili) afferenti alle *grandi infrastrutture upstream* possono essere almeno in parte esplicitati come Resource Costs ( $Res^a$ ), essendo i medesimi riconducibili alle misure per la sicurezza degli approvvigionamenti, per la tutela e la produzione delle risorse idriche o finalizzate a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

#### • **Componenti a conguaglio**

Si stabilisce di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio per tenere conto, da un lato degli adeguamenti e delle modifiche apportate ai costi operativi aggiornabili, dall’altro dell’inclusione dei seguenti elementi di novità: i) possibilità di pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali; ii) componente – a decurtazione dei costi riconosciuti – quantificata sulla base delle penalità attribuite dall’Autorità e indicate, ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni  $a = \{2024, 2025\}$ , nell’Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/idr e nella “TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI” dell’Allegato B alla deliberazione 477/2023/R/idr; iii) possibilità per l’Ente di governo dell’ambito di riconsiderare - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità in ottemperanza alle più recenti pronunce giurisprudenziali, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva  $RC_{ARC}^a$ , opportunamente inflazionata.

#### • **Adeguamenti monetari**

Sono definiti i seguenti adeguamenti monetari:

- tasso atteso di inflazione ( $rpi$ ) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII ( $Rai^a$ ), 2,7%;
- tasso di inflazione per l’aggiornamento dei costi operativi, rispettivamente pari, per le annualità 2023 e 2024, a:  $I^{2023} = 4,5\%$ ;  $I^{2024} = 8,8\%$ ;
- i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2023 e 2024, pari a:  $dfl_{2022}^{2023} = 1,034$ ;  $dfl_{2023}^{2024} = 1,028$ .

### **Promozione degli investimenti nei contesti con specifiche criticità**

#### Promozione degli investimenti sulle grandi infrastrutture upstream

Al fine di promuovere la spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell’ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato, viene precisato che:

- nel caso in cui la grande infrastruttura *upstream* sia ricompresa, in tutto o in parte, nella *RAB* del gestore, trovino applicazione le consuete regole di calcolo tariffario, con valorizzazione di oneri almeno in parte riconducibili ai costi della risorsa ( $Res_{Capex}^a$  e  $Res_{Opex}^a$ );
- nel caso in cui la grande infrastruttura *upstream* pur non essendo ricompresa nella *RAB*, sia utilizzata, in tutto o in parte, dal gestore, possa essere valorizzata la componente tesa alla copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi ( $\Delta CUIT^a$ ), unitamente ai corrispondenti costi operativi (eventualmente esplicitabili come  $Res_{Opex}^a$ );
- nel caso in cui la grande infrastruttura *upstream* sia gestita da una entità che eroga servizi all’ingrosso al gestore, quest’ultimo valorizzi la componente dei costi all’ingrosso ( $CO_{ws}^a$ ), con la nuova facoltà di ricomprendere in tale componente una voce aggiuntiva volta ad anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti;

Si stabilisce inoltre che - nei casi di una persistente frammentazione gestionale o di una delimitazione degli ambiti territoriali ottimali che ne identifichi dimensioni eccessivamente ridotte rispetto agli obiettivi da perseguire - qualora emerga l’esigenza di realizzare opere pertinenti al settore idrico di rilievo sovra-ambito

per il superamento delle criticità legate al *Climate Change* e per la sostenibilità ambientale, le stesse possano essere finanziate da quote delle componenti  $FNI_{FONI}^a$  o  $\Delta CUIT^a$  di pertinenza dei singoli gestori coinvolti; in tali casi, nell'ambito della pianificazione degli interventi di ciascun gestore, è richiesto che siano contenute le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO a cui gli interventi enucleati nel POS possono essere ricondotti.

#### Realizzazione di impianti non procrastinabili negli ambiti con gestore senza capacità di ricorso al credito

Al fine di favorire la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, si stabilisce che:

- le citate infrastrutture improcrastinabili possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente  $\Delta CUIT^a$ , commisurata al valore effettivo del cespite da riconoscere;
- riguardo ai costi operativi, i maggiori oneri possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente di natura previsionale ( $Op^{new,a}$ ), atteso che l'entrata in esercizio di una simile infrastruttura rappresenta un presupposto per esser collocati negli schemi della matrice associati a una variazione dei processi tecnici gestiti.

#### **Primo utilizzo del Fondo per la promozione dell'innovazione**

Il nuovo metodo tariffario prevede un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche prospettando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia).

#### **Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario e regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)**

Si conferma l'impostazione relativa all'istituto delle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, e si introduce quale ulteriore casistica di esclusione, a partire dal 2026, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI).

#### **Determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.**

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23, in merito alla tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. a decorrere dal 2024, si stabilisce che – in fase di prima applicazione – la struttura dei corrispettivi praticata ai medesimi utenti nel 2023 sia aggiornata, da parte del soggetto competente (dotato dei necessari profili di terzietà rispetto al gestore), attraverso il moltiplicatore tariffario, determinato sulla base dei costi ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTI-4 qualora pertinenti, applicando le regole associabili allo Schema VI della matrice di schemi regolatori, con taluni correttivi volti a cogliere le peculiarità della specifica gestione. È rinviata ad una fase successiva – anche tenuto conto del consolidamento delle attività gestionali della costituenda società Acque del Sud S.p.A. – la definizione dei criteri per articolare la tariffa agli utenti, al fine di assicurare – in osservanza di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE – un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, alla luce del principio «chi inquina paga», nonché delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento